294/2026
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80788** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23.07.2025, proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato ad omissis (omissis) il omissis,

residente in omissis (omissis), alla Via omissis omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mario Bacci (mariobacci@ordineavvocatiroma.org), presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Luigi Capuana n. 207.

ed elettivamente domiciliato presso il

contro

- **INPS** – Direzione Provinciale Roma EUR – Direzione Provinciale ROMA TUSCOLANO – Filiale metropolitana Roma Colleferro, in persona del Direttore legale rappresentante p.t.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario,

Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mario Bacci, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria, è stato collocato in congedo assoluto per infermità, con decorrenza 29.04.2021, in seguito al giudizio di inidoneità permanente al servizio di istituto reso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale del 29.04.201, per la diagnosi di un disturbo post traumatico da stress di grado severo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La suddetta infermità trae origine da un tragico episodio, che ha coinvolto il ricorrente durante il regolare turno di servizio, anche se non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; infatti, il ricorrente è attualmente titolare di pensione di inabilità.

Ritenendo, invece, che l'infermità di cui è affetto fosse direttamente riconducibile a causa di servizio, in data 10.12.2021, l'interessato ha presentato istanza di pensione privilegiata ordinaria, a seguito della quale con decreto n. omissis del omissis, gli veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in argomento.

Nonostante ciò, l'INPS non ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in chiave privilegiata e non ha fornito alcun riscontro anche alla formale diffida presentata dall'interessato in data 20.12.2024.

Il ricorrente agisce, quindi, in questa sede per ottenere il

riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria, ascrivibile alla Tab. A, VII categoria, con conseguente condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico spettante, al pagamento degli arretrati e dei relativi accessori di legge, e con il favore delle spese da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 05.03.2026, si è costituito l'INPS che rappresentava che il ritardo sarebbe stato addebitabile alla circostanza che, soltanto in data 19.02.2024, il competente Ministero avrebbe trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico.

L'Istituto previdenziale faceva presente, comunque, che il provvedimento di adeguamento era stato emesso in data 27.01.2026 e che sarebbe stato applicato sulla rata di aprile 2026, chiedendo un rinvio della decisone della causa.

All'udienza del 31.03.2026, su richiesta della controparte, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna per verificare l'effettività della liquidazione di quanto richiesto.

All'udienza odierna, parte attrice conferma l'avvenuta riliquidazione del dovuto; conclude, pertanto, per dichiarazione della cessazione della materia del contendere con il favore delle spese di lite.

Anche la controparte richiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ma con la compensazione delle spese non essendo imputabile all'Istituto il ritardo nel pagamento.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato anche espressamente in udienza da parte attrice, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, sia con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

2. Tuttavia, avendo il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevato il ritardo con il quale l'INPS ha proceduto alla liquidazione di quanto richiesto.

L'Istituto previdenziale addebita il ritardo alla trasmissione della documentazione da parte del Ministero della Giustizia, avvenuta solo in data 19.02.2024.

Va osservato, tuttavia, che a partire da quella data l'Istituto era già in possesso della documentazione per procedere alla rideterminazione del trattamento pensionistico e che, soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, si è attivato per concludere il procedimento,

senza fornire alcun riscontro alla diffida del ricorrente, che nel silenzio serbato dall'ente previdenziale, si è visto costretto a proporre ricorso davanti a questo Giudice.

Pertanto, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata e del ritardo con il quale l'ente previdenziale ha provveduto ad ottemperare a quanto legittimamente richiesto, questo Giudice ritiene che l'INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, in complessive € 800 (ottocento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'Avv. Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate € 800 (ottocento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'Avv. Mario Bacci, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 luglio 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 13:17:21
GMT+02:00

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.